N° di Repertorio

N° di Raccolta

CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO RISTORAZIONE, CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL'ART. 34 D. LGS. 50/2016, COMPRENSIVO DELL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI LOCALI PRESSO LA STRUTTURA DI VIA SANT'AGATA, SIENA E PRESSO L'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

CIG: 9918574A30

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno (_____), il giorno ____ (__) nel mese di _____ , presso la sede legale dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario, in Firenze Viale Gramsci n. 36, davanti a me, Dr. Claudio Papini, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dall'Azienda, a ciò autorizzato con Provvedimento del Direttore n. 118 del 5/03/2019 esecutivo ai sensi e per gli effetti di Legge;

SONO COMPARSI

- L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata "Azienda", "Amministrazione", "Stazione Appaltante"), con sede in Viale Gramsci, 36, Firenze - C.F. 94164020482 - rappresentata dal Dr. Enrico Carpitelli nato a Castel Fiorentino (FI) il 9/09/1965 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente ad interim competente per materia, giusta attribuzione con

Provvedimento del Direttore n. 33 del 25/3/2022, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 244 del 4 marzo 2019; Ε (di seguito denominata "Operatore Economico" o "Appaltatore") con sede legale in ______ -P. I.V.A. ______, Codice Fiscale ______, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ______, rappresentata dal _____, nato a _____ il ____ e domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Operatore Economico, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura conservata agli atti dell'Ufficio (In caso di procura speciale) rappresentata da _____, nato a ____ il ____, in qualità di Procuratore speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Operatore Economico giusta procura speciale conferita con atto ai rogiti del Notatio Dott. _____ di ____ n. di repertorio e n- di raccolta del o in alternativa con scrittura privata, autenticata dal Dott. -----, Notaio in -----, in data -----, Rep. n. -------, Racc. n. -----, che in copia conforme digitale all'originale analogico, rilasciata dal suddetto Notaio in data -----, si allega al presente contratto (All.) o in alternativa di cui si omette l'allegazione in forza dell'art. 51, N. 3, cpv, ultimo inciso, Legge Notarile (n. 89/1913), come

introdotto dal D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 121/2012, essendo la
suddetta procura iscritta nel Registro delle Imprese di, come
da visura camerale in atti. (In caso di raggruppamento temporaneo di
impresa) La interviene al presente atto in proprio e
quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (in seguito
indicato come "Raggruppamento") costituito fra la medesima in qualità di
capogruppo e l'Operatore Economico:
- XXXXX , con sede legale a , codice fiscale n. e Partita Iva n.
, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ;
- YYYYYY, con sede legale a, codice fiscale n. e Partita Iva n.
, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di;
giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.
50/2016, a rogito del notaio (se per atto pubblico) Dr, n
di Repertorio e n di fascicolo in data, conservata in atti.
Io Ufficiale Rogante, sono certo dell'identità personale e poteri di firma dei
comparenti, i quali d'accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano alla
presenza di testimoni.
PREMESSO E CONSIDERATO
- che con Determinazione n del, è stata avviata, ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta sopra soglia per
l'affidamento del "SERVIZIO RISTORAZIONE, CON APPLICAZIONE
DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL'ART. 34 D. LGS.
50/2016, COMPRENSIVO DELL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI LOCALI PRESSO LA
STRUTTURA DI VIA SANT'AGATA, SIENA E PRESSO

L'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA", da aggiudicarsi ai sensi
dell'art. 95, c.3 del D.Lgs. citato (criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa);
- che con la suddetta Determinazione, sono stati approvati il Bando di gara, il
Capitolato Speciale di Appalto e suoi allegati, il Disciplinare di Gara e tutti
gli atti della procedura;
- che con Provvedimento del Direttore n del è stata nominata la
Commissione di gara;
- che con Determinazione n del è stato approvato l'elenco
degli ammessi e degli esclusi alla procedura di gara, nonché i verbali
dell'Ufficio di gara;
- che con Determinazione n del, si è provveduto ad approvare
il/i Verbale/i n delle operazioni della Commissione di gara, e ad
aggiudicare in conformità alla proposta di aggiudicazione comunicata dal
RUP all'Operatore Economico (o al Raggruppamento temporaneo d'imprese)
la procedura di cui trattasi;
- che successivamente all'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico
dell'aggiudicatario, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e
speciali ai sensi degli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esito
regolare, come risulta dall'attestazione di efficacia prot. n del
(O in alternativa se le verifiche sono state fatte prima e l'aggiudicazione è
immediatamente efficace)
che prima dell'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell'aggiudicatario,
i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli
artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esito regolare, come risulta

dalla proposta di aggiudicazione del RUP e quindi l'aggiudicazione predetta
risulta efficace dall'adozione della Determinazione sopra citata ai sensi
dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- che il Dirigente dichiara l'insussistenza alla data odierna di motivi
ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai sensi dell'art.
26 della L. 488/1999 e s.m.i. l'assenza di Convenzioni Consip attive o
convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti
aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi come risulta
dall'attestazione del RUP prot;
- (in caso di informazione antimafia) che è pervenuta l'Informazione
antimafia con nota rilasciata mediante la Banca Dati Nazionale unica
Antimafia (o in alternativa) che sono decorsi i termini di rilascio delle
informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 inoltrata in
data n. prot ;
- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva
dell'aggiudicatario ai fini della stipula del presente contratto;
- che è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) favorevole per la Società sopradetta;
- che ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Dr
dà atto che il presente contratto viene stipulato trascorsi 35 (trentacinque)
giorni dalla data di invio della comunicazione dell'adozione della
Determinazione di aggiudicazione;
- che l'Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli
obblighi assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.

TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona de
Dirigente ad interim Dr, affida alla\al che nella persona
del Sig si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far
eseguire a perfetta regola d'arte il "SERVIZIO RISTORAZIONE, CON
APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENS
DELL'ART. 34 D. LGS. 50/2016, COMPRENSIVO DELL'ESECUZIONE
DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DE
LOCALI PRESSO LA STRUTTURA DI VIA SANT'AGATA, SIENA E
PRESSO L'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA". Il servizio s
svolgerà presso i seguenti locali: Punto ristoro situato a Siena, in via
Sant'Agata n.1, composto da un servizio self-service a percorso free-flow e da
un punto vendita pasti da asporto; Bar/caffetteria con punto distribuzione
pasti mono-porzionati situato all'interno dell'Università per Stranieri di Siena
- Piazza Carlo Rosselli, nn. 27/28, che l'Azienda mette a disposizione
dell'Operatore economico.
L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali ne
rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato Speciale d'Appalto e rispettivi allegati (di seguito indicato
come "Capitolato") che, firmato digitalmente dalle parti, si allega in formato
elettronico al presente contratto quale "Allegato";
- nell'Offerta tecnica così come presentata dalla Società in sede di gara su
Sistema telematico START che si considera parte integrante e sostanziale de
presente contratto, ancorchè non materialmente allegata allo stesso;
- nell'Offerta economica così come presentati dalla Società in sede di gara su
Sistema telematico START che si considerano parte integrante e sostanziale
del presente contratto, ancorchè non materialmente allegati alla stesso.
- nel Progetto di riassorbimento del personale così come presentato dalla
Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considera parte
integrante e sostanziale del presente contratto ancorchè non materialmente
allegato allo stesso
(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa) Le prestazioni di cui a
presente contratto sono eseguite da:
Art. 2 (Durata del Contratto)
Il contratto ha durata di mesi decorrenti dal
fermo restando quanto previsto all'articolo che segue. E' prevista l'opzione d
proroga della durata di 12 (dodici) mesi agli stessi patti e condizioni de
contratto in essere, da esercitarsi da parte dell'Azienda almeno 30 (trenta
giorni prima della scadenza contrattuale.
Alla scadenza del contratto la Società dovrà riconsegnare all'Azienda i local
concessi in uso per l'esecuzione dell'appalto, previo espletamento delle
verifiche descritte all'art del Capitolato.
Art. 3 (Corrispettivo contrattuale)

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro _____ (Euro _____/__) oltre IVA nei termini di legge, in base ai prezzi fissi stabiliti in atti di gara e così riportati:

- Pasto intero Euro.... IVA esclusa;
- Pasto ridotto di tipo 1 Euro.... IVA esclusa;
- Pasto ridotto di tipo 2 Euro.... IVA esclusa.

per i locali di S.Agata e

- Pasto intero Euro.... IVA esclusa;
- Pasto ridotto di tipo 2 Euro.... IVA esclusa.

Per i locali di UNISTRASI

Qualora il corrispettivo massimo venga raggiunto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale, il contratto avrà termine anticipato al raggiungimento di tale importo. Le parti devono costantemente monitorare l'andamento dei pasti erogati e del corrispettivo raggiunto, al fine di una effettiva conoscenza dei termini finali del contratto stesso e consentire all'Azienda di programmare per tempo eventuali procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio di cui trattasi. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato, remunera tutte le attività poste in essere dall'Aggiudicatario per svolgere l'appalto in oggetto e quelle contenute nell'offerta tecnica presentata dallo stesso.

Non è stato redatto il DUVRI (Documento di valutazione rischi da interferenza) non essendo presenti in base all'analisi del RSPP dell'Azienda rischi da interferenza. Non sono, quindi, previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 4 (Interventi ulteriori di riqualificazione/adeguamento dei locali)

L'operatore aggiudicatario si obbliga a realizzare gli interventi qualificati come prescrittivi, meglio dettagliati all'articolo 4 del Capitolato"Lavori di riqualificazione e adeguamento locali" e negli elaborati contenuti nella cartella "Documentazione tecnica" allegata al Capitolato e così sottoarticolati: Struttura di Via S. Agata:

- 1. Demolizione, rifacimento degli intonaci e la tinteggiatura delle parti verticali della sala di distribuzione-consumazione pasti e della zona bar.
- 2. Demolizione, sabbiatura e tinteggiatura delle parti curve (archi e volte) della sala di distribuzione-consumazione pasti e della zona bar.
- 3. Rifacimento del sottofondo e del pavimento della sala lavaggio.
- 4. Rifacimento della scala di accesso agli uffici e spogliatoi, la demolizione e il rifacimento degli intonaci della relativa parete controterra.
- 5. Smontaggio, la sabbiatura e pulizia, verniciatura e successivo rimontaggio dei canali di condizionamento dell'aria.
- 6. Adeguamento dell'attuale caffetteria presente per la realizzazione di una "Bottega" per la vendita di prodotti da asporto.

Sede Università per Stranieri di Siena:

7. Spostamento e installazione presso il locale destinato a bar-caffetteria delle attrezzature da caffetteria attualmente presenti nella sede DSU di via Mascagni n.53.

Tali lavori dovranno essere realizzati nel termine di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dello specifico verbale di consegna dei locali di cui all'articolo 11, comma 2 del Capitolato (eventuale:

o termine diverso rideterminato a seguito della riduzione del termine offerto dall'Appaltatore in sede di gara.)

L'avvio dell'esecuzione dei lavori in questione deve intervenire entro e non oltre il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di avvio del servizio di ristorazione oggetto di appalto, quale risultante dal verbale di consegna del servizio di cui al già citato articolo 11 del Capitolato.

Le lavorazioni dovranno svolgersi garantendo la continuità del servizio di ristorazione.

L'Appaltatore si obbliga a realizzare inoltre gli interventi migliorativi offerti nell'Offerta tecnica presso la struttura di Via S. Agata e consistenti in

Le lavorazioni dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato di appalto, nei documenti di cui alla cartella "Documentazione tecnica" allegata al Capitolato stesso, nonché della vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

Art. 5 (Divieto di variazione della destinazione d'uso)

L'Aggiudicatario, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente per tutta la durata dell'appalto a non mutare mai, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad essa affidati, pena la risoluzione del contratto.

Art. 6 (Modifica di contratto)

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto dei limiti e

delle condizioni previste dal citato art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in pristino a carico dell'Operatore Economico della situazione preesistente.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, l'Operatore Economico è obbligato all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso.

Art. 7 (Gestione digitale del contratto)

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell'Azienda: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell'Operatore Economico: ______. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 8 (Fatturazione e pagamenti)

La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, dopo che il Direttore dell'esecuzione abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione.

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

Nell'ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento contratto oggetto; CIG n. Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA DSU SI secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica". (Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese): Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse all'Azienda per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI) separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell'emissione e trasmissione delle fatture ad opera delle Società mandanti del RTI, la Società (mandataria) è tenuta a comunicare all'Azienda secondo la modalità indicata al precedente articolo 5 "Gestione digitale del contratto" le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l'indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione della Società mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle Società mandanti costituisce condizione per l'accettazione

delle fatture, pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle Società

mandanti del Raggruppamento, ed in assenza di specifica comunicazione

della Società capogruppo che autorizza la fatturazione, l'Azienda rifiuterà la fattura ricevuta che non potrà essere ammessa al pagamento.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l'Operatore Economico/le Società costituenti il Raggruppamento e il Subappaltatore in caso di ricorso autorizzato al subappalto, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovranno operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Operatore Economico/le Società costituenti il Raggruppamento e il subappaltatore dovranno riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra disposto, dopo l'accertamento di regolare esecuzione da parte del RUP, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore o delle Società costituenti il

Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, sarà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente dall'Azienda agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. La fattura

relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Operatore Economico o delle Società costituenti il raggruppamento e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'Appaltatore che è obbligato a trasmettere, con le modalità di cui al presente articolo, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento

esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Operatore Economico / Società capogruppo (in caro di RTI) mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato nel modello tracciabilità dei flussi finanziari conservato in atti o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Sig. ______ esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate alla Società inadempienze alle obbligazioni contrattuali, può sospendere i pagamenti all'Operatore Economico /al RTI medesimi fino a che questa/onon si sia posta/o in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136. L'Operatore Economico si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. L'Operatore Economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura di Firenze della

notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice identificativo gara CIG n. . Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall'Operatore Economico. Quest'ultimo è tenuto a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Art. 10 (Verifica di conformità e Attestazione di regolare esecuzione) , dipendente aziendale, è nominato Direttore Il Sig. dell'Esecuzione (DEC) ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/16. Per la verifica di conformità si applica quanto stabilito all'articolo del Capitolato. Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti. Art. 11 (Subappalto, subcontraenti e cessione del contratto)

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Operatore Economico non ne ha

fatto richiesta in sede di offerta.

oppure

Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico quali: ______ ed è consentito nei limiti del __% del valore complessivo del contratto.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione espressa ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'Operatore economico, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, a comunicare all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. ed è tenuto a depositare 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative prestazioni il contratto di subappalto e la certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti e di assenza dei motivi di esclusione dettati all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 12 (Cessione del credito)

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri

strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente CIG n. _______. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda.

La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

Art. 13 (Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore)

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli

obblighi predetti. Per la sospensione dei paramenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Operatore Economico assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Azienda di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Art. 14 (Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda approvato con Deliberazione di Consiglio del Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito istituzionale dell'Azienda www.dsu.toscana, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. L'Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale subappaltatore, e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 15 (Penali e risoluzione del contratto)

L'erogazione del servizio comprensivo di tutte le prestazioni previste nel

Capitolato. deve essere effettuata con continuità, fatte salve le chiusure previste nel citato Capitolato.

Ove si verifichino inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico, l'Azienda ha facoltà di applicare le seguenti penalità, riferibili alle tipologie di non conformità enunciate all'articolo 32 del Capitolato in relazione alla gravità dell'inadempienza in quanto tale e al danno che ne derivi al regolare funzionamento del servizio ristorazione rilevate sede di verifica attraverso la compilazione di apposita check-list:

PUNTI RILEVATI IN FASE DI VERIFICA PENALITA'

da 0 a 4 punti Nessuna penale

Da 5 a 9 punti Da 0,8 a 1,2 per mille dell'ammontare netto contrattuale

Da 10 a 19 punti Da 1,6 a 2,4 per mille dell'ammontare netto contrattuale

≥ 20 punti 3 per mille dell'ammontare netto contrattuale

La stazione appaltante si riserva, inoltre, di applicare le seguenti penalità:

- a) € 1.000,00 per ogni mancato giorno di apertura;
- b) € 500,00 per ogni giorno di sciopero a cui sia mancato il preavviso di cui all'articolo 18 del Capitolato;
- c) € 300,00 per mancato rispetto delle modalità di accesso di cui all'articolo 13, oltre alla rivalsa dell'Azienda stessa per l'eventuale danno economico procuratole;
- d) € 400,00 per accertato utilizzo improprio dell'hardware e software messi a disposizione dall'Azienda per l'esecuzione del servizio;

- e) € 200,00 per ogni intervento di ripristino dell'hardware e/o del software messo a disposizione dell'Azienda, oltre al risarcimento integrale dei danni eventualmente arrecati ai beni suddetti.
- f) Euro da 500,00 a 2.000,00 a per ogni mancato adempimento rispetto alle prescrizioni di Capitolato o a quanto indicato nell'Offerta tecnica e che costituisce oggetto contrattuale, salvo il caso in cui è prevista una specifica sanzione ad hoc;
- g) Euro da 1.000,00 a 5.000,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie rilevate e contestate per iscritto come specificato agli articoli 27 e 28 del Capitolato;
- h) Euro da 500,00 a 2.000,00 per ogni mancata conformità dei prodotti alimentari e non alimentari rilevata durante tutto il ciclo di produzione;
- Euro 500,00 per mancato rispetto delle modalità di accesso di cui al Capitolato, oltre alla rivalsa dell'Azienda stessa per l'eventuale danno economico procuratole.

Con riferimento all'esecuzione dei lavori di riqualificazione e adeguamento dei locali interessati dall'appalto, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale pecuniaria stabilita nella misura del 1‰ (uno per mille) dell'importo netto del corrispettivo relativo ai suddetti lavori per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di ultimazione previsto. Analoga penale sarà applicata nel caso in cui l'avvio dell'esecuzione dei suddetti lavori avvenga oltre il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla data di avvio del servizio di ristorazione oggetto di appalto.

Qualora l'importo complessivo delle penali da applicare superi il 10% (dieci

per cento) dell'importo netto contrattuale dei lavori, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali relative alla fase di esecuzione dei lavori non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo del 10%, il responsabile unico del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste per la risoluzione del contratto.

Prima di applicare la penale l'Azienda provvederà a comunicare l'avvio del procedimento all'Aggiudicatario tramite PEC; questo entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni, qualora queste ultime non vengano accolte l'Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell'aggiudicatario, operando detrazioni sulle fatture emesse dalla ditta. Se i crediti mancano o risultano insufficienti a tal fine, l'ammontare delle penali sarà addebitato sulla cauzione di cui all'articolo 16. In tal caso l'importo della cauzione dovrà essere reintegrato dalla Ditta entro 10 (dieci) giorni dalla decurtazione della stessa.

Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell'importo contrattuale il RUP propone all'organo competente dell'Azienda la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui tali violazioni risultassero gravi e/o ripetute, la Stazione appaltante si riserva di applicare come penale il 10% del corrispettivo mensile riferito al mese in cui si è verificata l'inadempienza.

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali afferenti all'esecuzione del servizio ristorazione sarà applicata a carico dell'Aggiudicatario una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso in cui la mancata apertura anche di una delle strutture interessate dal servizio si protragga oltre il quinto giorno consecutivo l'Azienda si riserva di risolvere il contratto.

Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all'Aggiudicatario e tale circostanza sia dimostrata dallo stesso.

Nei casi in cui l'Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'Appaltatore rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, invita questo a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso inutilmente il quale il contratto si considera risolto di diritto. L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- per mancata apertura della mensa per più di cinque giorni consecutivi;
- per impiego di personale non dipendente dell'Aggiudicatario;
- per reiterate inosservanze delle norme igienico sanitarie nella conduzione della struttura affidata all'Operatore economico;
- per casi accertati di tossinfezioni alimentare;
- per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- per utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi;
- violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

- comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell'importo dell'appalto;
- nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n.
 10 anche non consecutive nel corso di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, che hanno originato l'applicazione delle penali di cui al presente articolo;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro *pantouflage* o *revolving door*).

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'Azienda procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 16, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni da parte dell'Appaltatore. L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

Art. 16 (Garanzia definitiva e coperture assicurative)

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Operatore
Economico ha costituito garanzia definitiva mediante n del
(eventuale: munita di autentica notarile), con la quale
si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Appaltatore
stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro (/00).
Eventuale: L'importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso
della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO9000 e di un ulteriore 20 % per il possesso della
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 e di un
ulteriore 15 % per il possesso della certificazione ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067 e di un ulteriore 30 % per il possesso di registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) presentate in copia e
conservati agli atti.
L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio. La
garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è
progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del
D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari
al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del
certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi
contrattuali.
In osservanza a quanto previsto dall'art del Capitolato, la Società ha
prodotto in copia idonea polizza di assicurazione n del
rilasciata da Qualora intervenissero modifiche in ordine alle
coperture assicurative sopraindicate, l'Appaltatore è tenuto a darne immediata

comunicazione all'Azienda. L'esistenza di tali polizze non libera comunque la Società dalle proprie responsabilità.

Art. 17 (Revisione prezzi)

Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per il primo anno di durata del contratto; a partire dalla seconda annualità contrattuale è ammessa la possibilità di procedere a revisione del prezzo, con esclusione della quota di € 0,35/pasto di remunerazione dell'investimento posto a carico dell'Appaltatore, mediante utilizzo, quale parametro di riferimento, dell'80% della variazione media riferita all'anno precedente dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia (c.d. indice F.O.I.), al netto dei tabacchi. Presupposto per l'attivazione della procedura di revisione è che la variazione di cui sopra determini una modica, in aumento o in diminuzione, dell'importo complessivo del contratto superiore al 5% dello stesso.

L'Operatore economico aggiudicatario deve avanzare richiesta scritta di revisione entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del secondo anno di esecuzione contrattuale. Il suddetto termine è fissato a pena di decadenza; di conseguenza il suo mancato rispetto determina l'improcedibilità della richiesta tardiva. Il relativo procedimento si concluderà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta con l'adozione da parte dell'Azienda delle determinazioni del caso.

Art. 18 (Recesso)

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso via PEC di almeno 20 (venti) giorni previo

pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L'Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

Il Committente ha diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e con le modalità ivi previste.

Il Committente ha diritto, altresì, di recedere dal presente contratto qualora, a norma dell'art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 n. 135, accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino convenzioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, fatta salva la facoltà di una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative da parte dell'Appaltatore medesimo.

Art. 19 (Affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o nel caso di risoluzione del Contratto)

Il Committente, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo o di risoluzione del contratto ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso ex art. 94, comma 2 (informazione antimafia) del D.Lgs 159/2011 e s.m.i, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva la facoltà stipulare un nuovo contratto, procedendo ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 20 (Spese contrattuali)

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per

quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda mentre le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico dell'Operatore Economico.

Art.21 (Trattamento dati personali)

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Azienda, in qualità di Titolare, nomina l'Appaltatore responsabile esterno del trattamento, con apposito atto allegato al presente contratto sotto la lett. _____ (All. ____).

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

L'Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le

necessarie istruzioni;

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Azienda DSU Toscana una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

Art. 22 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ssmmii;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive

modifiche e integrazioni, per le parti compatibili·

Art. 23 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 24 (Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig.

______ dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli
articoli: 3 – Corrispettivo contrattuale; 8 - Fatturazione e pagamenti; 13 Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore; 15 – Penali e Risoluzione del
contratto; 18 – Recesso; 23 - Foro competente.

Art. 25 (Dispensa lettura allegati)

Richiesto, io _______, Ufficiale Rogante della Azienda DSU Toscana, ho ricevuto il presente contratto composto da n. ___ pagine elettroniche e parte della pagina n. ___ (____) elettronica che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto l'attendibilità e validità legale dei certificati di firma digitale, nonché l'integrità delle firme stesse, utilizzate dai comparenti per la sottoscrizione del presente atto, da me accertati mediante le applicazioni di verifica conformi

alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009 n. 45.	
32	